

**COMUNE DI ROGNO**  
*Provincia di Bergamo*



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA RIFIUTI TARI**

***APPROVATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 42 DEL 28.12.2022***

## Sommario

COMUNE DI ROGNO.....	1
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI .....	4
Articolo 1. Oggetto del Regolamento .....	4
Articolo 2. Gestione e classificazione dei rifiuti .....	4
Articolo 3. Definizioni.....	5
Articolo 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti .....	6
Articolo 5. Soggetto attivo.....	8
TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI.....	8
Articolo 6. Presupposto per l’applicazione della tassa .....	8
Articolo 7. Soggetti passivi.....	8
Articolo 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti.....	9
Articolo 9. Esclusione dall’obbligo di conferimento.....	9
Articolo 10 . Esclusione di superfici per produzione .....	10
di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio.....	10
Articolo 11. Superficie degli immobili.....	11
TITOLO III – TARIFFE E DICHIARAZIONI .....	11
Articolo 12. Costo di gestione – Piano Finanziario .....	11
Articolo 13. Determinazione della tariffa .....	12
Articolo 14. Articolazione della tariffa.....	12
Articolo 15. Tariffa per le utenze domestiche .....	13
Articolo 16. Tariffa per le utenze non domestiche .....	13
Articolo 17. Classificazione delle utenze non domestiche .....	13
Articolo 18. Obbligo di dichiarazione .....	14
Articolo 19. Modalità presentazione per la richiesta di attivazione .....	14
Articolo 20. Modalità di risposta alla richiesta di attivazione .....	15
Articolo 21. Modalità presentazione comunicazione per la richiesta di variazione o cessazione del servizio.....	15
Articolo 22. Modalità di risposta alle richieste di variazione o cessazione del servizio .....	16
Articolo 23. Occupanti le utenze domestiche .....	16
Articolo 24. Scuole statali.....	16
Articolo 25. Tassa giornaliera.....	17
Articolo 26. Tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente (TEFA) .....	17

TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	17
Articolo 27. Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche.....	17
Articolo 28. Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni.....	18
Articolo 29. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive ed esenzioni .....	18
Articolo 30. Agevolazioni per avvio a recupero dei rifiuti urbani .....	18
Articolo 31. Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico.....	19
Articolo 32. Cumulo di riduzioni e agevolazioni .....	19
Articolo 33. Opzione fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta rifiuti per avvio al recupero .....	19
della totalità dei propri rifiuti urbani .....	19
Articolo 34. Obblighi di comunicazione per l’uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico.....	20
TITOLO V – RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO.....	21
Articolo 35. Funzionario Responsabile .....	21
Articolo 36. Modalità di versamento .....	21
Articolo 37. Riscossione.....	22
Articolo 38. Rateizzazione dei pagamenti .....	22
Articolo 39. Accertamento.....	22
Articolo 40. Sanzioni .....	23
Articolo 41. Interessi .....	24
Articolo 42. Rimborsi .....	24
Articolo 43. Importi minimi per la riscossione, recupero tributario e rimborsi .....	24
Articolo 44. Procedura presentazione reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati.....	24
Articolo 45. Contenuti della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati. ....	24
Articolo 46. Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti. ....	25
Articolo 47. Contenzioso .....	25
TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	26
Articolo 48. Entrata in vigore .....	26
Articolo 49. Clausola di adeguamento.....	26
Articolo 50. Disposizioni transitorie.....	26

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1. Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la tassa sui rifiuti "TARI" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, prevista dall'articolo 1 commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della citata Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i..
3. La tassa sui rifiuti si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità ed al D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i – T.U.A.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, nonché le disposizioni dall'Autorità Regolatoria "ARERA".

### **Articolo 2. Gestione e classificazione dei rifiuti**

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
5. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
  - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
  - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.Lgs 116/2020;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
  - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;

- f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del presente comma.
6. I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
7. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole e agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c., e della pesca;
  - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
  - c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184 del d.lgs 152/2006;
  - d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184 del d.lgs 152/2006;
  - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184 del d.lgs 152/2006;
  - f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 184 del d.lgs 152/2006;
  - g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
  - i) i veicoli fuori uso.
8. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'Allegato I della parte quarta del d.lgs. 152/2006.

### **Articolo 3. Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a) «produttore di rifiuti»: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
  - b) «detentore», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
  - c) «prevenzione»: ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
    - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
    - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
    - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
  - d) «conferimento»: l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o del detentore alle successive fasi di gestione;
  - e) «gestione dei rifiuti», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. n), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta, il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediari; non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, selezione e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica

effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati;

f) «Gestore»: il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti;

g) «raccolta», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta di cui alla lettera «mm» dell'articolo 183, comma 1, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;

h) «raccolta differenziata», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. p), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;

i) «riciclaggio», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;

j) «spazzamento delle strade», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. oo), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;

k) «auto-compostaggio», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche e non domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;

l) «compostaggio di comunità», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. qq-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti;

m) «rifiuto organico», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, uffici, attività all'ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;

n) «rifiuti alimentari», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. d-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, tutti gli alimenti di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n.178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono diventati rifiuti;

o) «Centro di Raccolta», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, un'area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

p) «Centro del Riuso»: locale o area presidiata allestita per il ritiro, l'esposizione e la distribuzione, senza fini di lucro, di beni usati e funzionanti suscettibili di riutilizzo;

q) «riutilizzo», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. r) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti.

r) «preparazione per il riutilizzo», ai sensi dell'articolo 183, comma lett. q) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento.

#### **Articolo 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti**

1. Non rientrano nel campo di applicazione della normativa sui rifiuti, ai sensi dell'articolo 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato

- e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt. 239 e ss. del D.Lgs. n. 152/2006 relativamente alla bonifica di siti contaminati;
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d) i rifiuti radioattivi;
- e) i materiali esplosivi in disuso, ad eccezione dei rifiuti da "articoli pirotecnici", intendendosi tali i rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie e gli articoli pirotecnici che abbiano cessato il periodo della loro validità, che siano in disuso o che non siano più idonei ad essere impiegati per il loro fine originario;
- f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b) dell'articolo 185 del D.Lgs 152/2006, la paglia, e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.
- e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.
3. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall'ambito di applicazione della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006 i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, deve essere valutato ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006.
5. I rifiuti provenienti da articoli pirotecnici in disuso sono gestiti ai sensi del decreto ministeriale di cui all'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, e, in virtù della persistente capacità esplosiva, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblica sicurezza per le attività di detenzione in depositi intermedi e movimentazione dal luogo di deposito preliminare ai depositi intermedi o all'impianto di trattamento, secondo le vigenti normative sul trasporto di materiali esplosivi; il trattamento e recupero o/e distruzione mediante incenerimento sono svolti in impianti all'uopo autorizzati secondo le disposizioni di pubblica sicurezza.
6. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando il recupero dei rifiuti da articoli pirotecnici, è fatto obbligo ai produttori e importatori di articoli pirotecnici di provvedere, singolarmente o in forma collettiva, alla gestione dei rifiuti derivanti dai loro prodotti immessi sul mercato nazionale, secondo i criteri direttivi di cui

all'articolo 237 del D.Lgs. n. 152/2006.

## **Articolo 5. Soggetto attivo**

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tassa.

## **TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI**

### **Articolo 6. Presupposto per l'applicazione della tassa**

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dalla tassa:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Per le utenze domestiche la medesima presunzione è integrata dall'acquisizione della residenza anagrafica.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

### **Articolo 7. Soggetti passivi**

1. La tassa è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse anche se suddivisi in nuclei anagrafici distinti o qualora risultino iscritti all'anagrafe della popolazione residente di altro Comune o di altro Stato.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.



3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

### **Articolo 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti**

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti urbani o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
  - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
  - b) soffitte accessibili non con scale e dove non sia possibile la permanenza dell'uomo;
  - c) le parte di superficie degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali;
  - d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
  - e) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di fine lavori;
  - f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
  - g) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
  - h) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tassa ai sensi del presente articolo verrà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

### **Articolo 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento**

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 4.

## **Articolo 10 . Esclusione di superfici per produzione di rifiuti speciali non conferibili al pubblico servizio**

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 8.
2. Non sono in particolare soggette a tassa:
  - a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
  - b) locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti provenienti dalle attività floro-agricole-vivaistiche (generi alimentari, fiori, piante);
  - c) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
  - d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
  - e) le superfici degli insediamenti industriali e artigianali, limitatamente alle porzioni di essi dove si svolgono le lavorazioni industriali/artigianali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni.
3. Rimangono comunque soggetti all'applicazione della TARI le superfici dei locali in cui vengono prodotti in modo continuativo e prevalente rifiuti urbani; a titolo esemplificativo rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le camere di degenza e di ricovero, le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione della tassa.
4. Nel calcolo delle superfici non sono considerate la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.
5. Relativamente alle attività produttive, commerciali e di servizi, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso stabilire quali siano le superfici escluse da tributo, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ( con esclusione, pertanto, dei locali od aree adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali) il 30% di abbattimento.
6. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:
  - a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice EER;
  - b) allegare la fotocopia della scheda descrittiva dei rifiuti speciali, prevista dalle vigenti disposizioni di legge;
  - c) allegare la fotocopia dei registri di carico e scarico dei rifiuti speciali, tossici o nocivi;
  - d) allegare qualsiasi altra documentazione prevista dalla normativa vigente che il Comune o la ditta affidataria del servizio riterrà opportuno richiedere;
  - e) nel caso dei magazzini di cui al comma 3, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi

sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo;

f) comunicare entro il 30 del mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici EER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse saranno assoggettate alla tassa con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.

## **Articolo 11. Superficie degli immobili**

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Successivamente all'attivazione delle indicate procedure di allineamento, di cui all'articolo 9-bis, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano, è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50, in caso contrario al metro quadro inferiore.
5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.

## **TITOLO III – TARIFFE E DICHIARAZIONI**

### **Articolo 12. Costo di gestione – Piano Finanziario**

1. La tassa rifiuti è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Economico Finanziario e dalla relazione illustrativa redatti secondo normativa vigente e in ottemperanza di quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni in materia adottate dalla predetta Autorità.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
  - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
  - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

### **Articolo 13. Determinazione della tariffa**

1. La tassa comunale è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è determinata sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e dell'art. 14 del presente regolamento.
3. La tariffa è determinata sulla base del Piano Economico Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

### **Articolo 14. Articolazione della tariffa**

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:
  - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:
    - a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248
    - b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;
    - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
    - d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

- c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
- a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
  - b. i coefficienti *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

### **Articolo 15. Tariffa per le utenze domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero degli occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

### **Articolo 16. Tariffa per le utenze non domestiche**

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione *Kc* di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione *Kd* di cui al D.P.R. 27/04/1999.

### **Articolo 17. Classificazione delle utenze non domestiche**

1. Le utenze non domestiche sono classificate secondo la classificazione prevista nella tabelle 3b del D.P.R. 158/1999:

<b>Attività</b>
01 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
02 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
03 Stabilimenti balneari
04 Esposizioni, autosaloni
05 Alberghi con ristorante
06 Alberghi senza ristorante
07 Case di cura e riposo
08 Uffici, agenzie
09 Banche, istituti di credito e studi professionali
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere, estetista.
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

14	Attività industriali con capannoni di produzione
15	Attività artigianali di produzione beni specifici
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
17	Bar, caffè, pasticceria
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
21	Discoteche, night club

2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie sopra menzionate viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché agevolmente individuabili.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

### **Articolo 18. Obbligo di dichiarazione**

1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa ed in particolare:
  - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
  - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
  - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
  - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
  - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

### **Articolo 19. Modalità presentazione per la richiesta di attivazione**

Entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la richiesta di attivazione del servizio.

La richiesta, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune oppure disponibile presso lo sportello fisico, deve essere presentata all'Ente medesimo entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta, via e-mail o consegna allo sportello fisico.

Il modulo per la richiesta di attivazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi

obbligatori:

- a) Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta;
- b) I dati identificativi dell'utente tra i quali:
  - Per le utenze domestiche: cognome, nome e codice fiscale;
  - Per le utenze non domestiche: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA;
- c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
- d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile e, in aggiunta:
  - Per le utenze domestiche: numero degli occupanti residenti e/o domiciliati;
  - Per le utenze non domestiche: l'attività o le attività effettuate dall'utenza;
- e) La data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile, adeguatamente documentata, anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
- f) La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tassa. Per quanto riguarda il numero degli occupanti l'abitazione, il Comune o il soggetto affidatario del servizio utilizzeranno i dati al 1° gennaio di ciascun anno risultanti dai registri tenuti dagli uffici demografici comunali. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

## **Articolo 20. Modalità di risposta alla richiesta di attivazione**

1. Entro trenta giorni dalla richiesta di attivazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:
  - a) Il riferimento alla richiesta di servizio
  - b) Il codice utente ed il codice utenza
  - c) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della Tari, l'attivazione del servizio.
2. Le richieste di attivazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente.

## **Articolo 21. Modalità presentazione comunicazione per la richiesta di variazione o cessazione del servizio**

1. Entro novanta giorni solari in cui è intervenuta la variazione o la cessazione del servizio, l'utente deve presentare al Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, la comunicazione di variazione o cessazione.
2. La comunicazione, redatta su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune, oppure disponibile presso l'ufficio tributi deve essere presentata all'ufficio competente entro il termine di cui al comma 1, a mezzo posta, via e-mail o consegna allo sportello fisico.
3. Il modulo per la comunicazione di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
  - a) Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta.
  - b) I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita IVA, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
  - c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
  - d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, superficie e dati catastali dell'immobile, codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
  - e) L'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
  - f) La data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000.

## **Articolo 22. Modalità di risposta alle richieste di variazione o cessazione del servizio**

1. Entro trenta giorni lavorativi dalla richiesta di variazione o cessazione del servizio, il Comune formula, in modo chiaro e comprensivo, la risposta all'utente indicando nella stessa i seguenti elementi:

- a) Il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
- b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore che ha preso in carico la richiesta;
- c) La data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.

2. La richiesta di variazione o cessazione produce effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione, se la relativa richiesta è stata presentata entro il termine di novanta giorni solari, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

## **Articolo 23. Occupanti le utenze domestiche**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tassa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come tariffa fissa + variabile quella applicata ai nuclei familiari con due occupanti. Tutto quanto appena specificato è subordinato all'assenza di locazione di detti alloggi.
4. Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la tassa sui rifiuti avente natura di tributo di cui, rispettivamente, al comma 639, è dovuta in misura ridotta di due terzi. Si assume come tariffa fissa + variabile quella applicata ai nuclei familiari con due occupanti.
5. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

## **Articolo 24. Scuole statali**

1. La tassa dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'articolo 33-bis del D. L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tassa rifiuti.



## **Articolo 25. Tassa giornaliera**

1. La tassa si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'articolo 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentata del 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa con le modalità e i termini previsti dalla tassa stessa.
5. Alla tassa giornaliera non si applicano le riduzioni disciplinate dal titolo IV.
6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa rifiuti annuale.
7. Non è dovuta la TARI in caso di occupazione di aree e spazi destinati a mercati anche in strutture attrezzate in quanto assorbita dal Canone di cui alla Legge n. 160/2019.

## **Articolo 26. Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA)**

1. Ai soggetti passivi della tassa comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente – TEFA – di cui all'articolo 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale TEFA, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della tassa comunale.

## **TITOLO IV – RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI**

### **Articolo 27. Riduzioni per le utenze domestiche e non domestiche**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile e nella quota fissa, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 10%. La riduzione è subordinata alla presentazione della dichiarazione di variazione attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore.
2. La riduzione di cui al presente articolo decorre dall'anno successivo a quello della richiesta e cessa di operare dal primo giorno del mese successivo in cui viene meno la condizione di fruizione.
3. Con apposito atto deliberativo il Consiglio comunale può introdurre riduzioni opzionali previste dalla normativa per le utenze domestiche e non domestiche.
4. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui ai commi precedenti può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla

fiscalità generale del Comune o da appositi finanziamenti dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici.

## **Articolo 28. Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni**

Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dal presente Regolamento resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

## **Articolo 29. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive ed esenzioni**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, **nella quota fissa e nella quota variabile**, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. La riduzione di cui al presente articolo decorre dall'anno successivo a quello della richiesta e cessa di operare dal primo giorno del mese successivo in cui viene meno la condizione di fruizione.

## **Articolo 30. Agevolazioni per avvio a recupero dei rifiuti urbani**

1. È fatta salva la facoltà delle utenze non domestiche di avviare a recupero i propri rifiuti urbani in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 649, secondo periodo, della Legge 147 del 2013.
2. Alle utenze non domestiche, che dimostrano di aver avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani, è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a recupero così determinata:

$$[Q/(kd \times S)] \times 100$$

- a) Q è la quantità di rifiuti urbani in cui al comma 1 che l'utenza dimostri di avere avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati.
  - b) Kd è il coefficiente di produttività specifica per metro quadrato approvato per la relativa categoria;
  - c) S è la superficie soggetta a TARI.
- La riduzione fruibile non potrà in ogni caso essere superiore al 30% della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza.
3. Per "recupero", si intende ai sensi dell'articolo 183, comma lett. t) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
  4. La riduzione è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione entro il 31 gennaio successivo all'esercizio di competenza pagato, contenente le seguenti informazioni:
    - a) i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
    - b) il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;

- c) i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta,
  - d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
  - e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati al riciclo con riferimento all'anno precedente, quali risultati dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
  - f) i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
5. La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

### **Articolo 31. Interventi a favore di soggetti in condizioni di grave disagio economico**

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti residenti nel territorio comunale e proprietari della sola abitazione principale, comprese le relative pertinenze, che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico, un sussidio finalizzato al pagamento parziale della tassa, secondo la seguente tabella:

Se il valore I.S.E.E. del nucleo familiare è tra i seguenti parametri:	Percentuale di contribuzione a carico del Comune di Rogno, calcolata sulla tassa:
Da € 0            A € 4.650	35%

2. Il contributo economico comunale non potrà comunque superare l'importo massimo stabilito in € 100,00 (cento/00).
3. Gli interessati dovranno presentare, presso gli Uffici Comunali, apposita domanda, entro e non oltre la data del 30 novembre di ogni anno, allegando alla stessa la certificazione I.S.E.E. in corso di validità.

### **Articolo 32. Cumulo di riduzioni e agevolazioni**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
2. È consentito applicare più riduzioni previste nel presente regolamento con una percentuale di riduzione massima della tassa pari al 70%.

### **Articolo 33. Opzione fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta rifiuti per avvio al recupero della totalità dei propri rifiuti urbani**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, intesi nella loro totalità e con riferimento a tutte le unità locali presenti sul territorio comunale, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al

recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa e sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
4. Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero" si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
5. Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. t-bis), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero di materia" si intende qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.
6. Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, all'allegato C, della parte IV del richiamato decreto ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).

### **Articolo 34. Obblighi di comunicazione per l'uscita e il reintegro dal/nel servizio pubblico**

1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 33, comma 1, del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a due anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali, cassoni e containers, il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati, devono comunicarlo al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. La richiesta è valutata dal Comune, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.
5. L'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti, desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto (o dai soggetti) che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti

stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

6. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
7. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

## **TITOLO V – RISCOSSIONE ED ACCERTAMENTO**

### **Articolo 35. Funzionario Responsabile**

1. Il Comune, con delibera di Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile della tassa comunale sui rifiuti a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tassa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Nuovo Catasto Edilizio Urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile a tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

### **Articolo 36. Modalità di versamento**

1. Il versamento della TARI deve essere effettuato, di norma, con modelli di pagamento unificati, di cui all'art.17 del D.Lgs. 241/1997, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, fatta salva la facoltà di utilizzare altri strumenti previsti dalla normativa ( “ pagopa” ecc), previa verifica dei requisiti tecnici-operativi da parte degli uffici preposti e approvazione del competente organo di governo dell'ente. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, deve garantire all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.
2. Qualora il gestore di cui al comma 1 preveda una modalità di pagamento onerosa, non può essere addebitato all'utente un onere maggiore a quello sostenuto dal gestore stesso per l'utilizzo di detta modalità.
3. Il termine di scadenza per il pagamento è fissato in almeno venti giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione.

4. Sia il termine di scadenza quanto la data di emissione devono essere indicati in maniera chiara nel documento di riscossione.
5. Il termine di cui al comma 2 del presente articolo va rispettato solo per il pagamento in un'unica soluzione o per la prima rata, quando sono consegnati documenti di riscossione con diverse scadenze.
6. In nessun caso non possono essere imputate all'utente eventuali ritardi nella ricezione del documento di riscossione.

### **Articolo 37. Riscossione**

1. Il Comune riscuote la tassa rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni presentate, inviando ai contribuenti, anche per posta ordinaria, fatta salva la facoltà insindacabile da parte dell'Ente di avvalersi di altri strumenti previsti dalla evoluzione della normativa vigente (posta elettronica, posta elettronica certificata, raccomandata A.R. ecc., in presenza dei necessari requisiti tecnici dell'ambiente software gestionale in uso o in casi eccezionali), inviti di pagamento che contengono tutte le informazioni di cui alla deliberazione dell'autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente ( di seguito denominata " ARERA") n. 444 del 31 ottobre 2019, specificando, in particolare, per ciascuna utenza, le somme dovute per la TARI o per la quota di tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, i riferimenti catastali ( se presenti nella banca dati), il numero di componenti ( per le utenze domestiche), la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, il periodo di effettiva occupazione nell'anno di riferimento, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione.
2. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, invia il documento di riscossione almeno una volta all'anno e può contenere più bollette, con diverse scadenze, secondo le modalità ed i contenuti prescritti negli articoli 4,5,6,7,8 del TITR, fatta salva la possibilità per il gestore di emettere più documenti, comunque non superiori al bimestre. La scadenza delle rate viene fissata annualmente.
3. In presenza di una riscossione annuale, il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti, è tenuto a garantire almeno due rate di pagamento, fermo restando la possibilità per l'utente di pagare in un'unica soluzione.

### **Articolo 38. Rateizzazione dei pagamenti**

1. Il Comune, in qualità di gestore delle tariffe e rapporti con gli utenti è tenuto a garantire la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate previste dall'art. 26 dell'Allegato " A" della delibera ARERA n. 15/20022, per le seguenti fattispecie:
  - a) Agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per il settore elettrico e/o gas e/o per il settore idrico.
  - b) Utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, individuati secondo i criteri dal Comune in qualità di Ente territorialmente competente;
  - c) Qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni.
2. Al documento di riscossione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.
3. L'importo di ogni singola rata non potrà essere inferiore ad una soglia minima pari ad € 100,00 ( cento), fatta salva la possibilità per il gestore di praticare ulteriori rateizzazioni migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.

### **Articolo 39. Accertamento**

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni infedeli, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni, notificando al contribuente apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Al contribuente che sia venuto a conoscenza dell'invito di pagamento relativo alla tassa sui rifiuti e che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito stesso, è notificato, nei modi consentiti dalle disposizioni legislative in vigore, e a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente pagamento, con applicazione della sanzione per omesso/parziale pagamento di cui al successivo articolo 40, comma 1.
3. Gli avvisi di accertamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al DPR 29/09/1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14/04/1910, n. 639.
4. Gli avvisi di accertamento esecutivi devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, l'indicazione del soggetto deputato alla riscossione, nonché l'indicazione dell'applicazione, nei casi di tempestiva proposizione del ricorso, delle disposizioni di cui all'articolo 19, D.lgs. 472/1997.
5. Il contenuto degli avvisi di accertamento esecutivi è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, ai sensi del regolamento, se adottato dall'Ente, relativo all'accertamento con adesione, di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 472 del 1997, nonché in caso di definitività dell'atto impugnato.
6. L'avviso di accertamento esecutivo è sottoscritto dal funzionario responsabile della tassa, l'atto può essere firmato con firma autografa che può essere sostituita dall'indicazione a stampa ai sensi dell'articolo 1, comma 87, della Legge 549/1995 ovvero con firma digitale, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 82/2005 e del D.Lgs. 217/2017.
7. L'avviso di accertamento TARI costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari; è redatto in conformità e produce gli effetti di cui alle disposizioni dell'articolo 1, commi 792 e successivi, della Legge 160/2019.
8. Il contribuente che si trova in una temporanea difficoltà economica può chiedere una rateizzazione del pagamento delle somme dovute nel rispetto di quanto stabilito nel regolamento generale delle entrate in materia di rateazione.
9. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

## Articolo 40. Sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del D.Lgs. n. 471/1997 e s.m.i..
2. In caso di **omessa** presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa dovuta, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di **infedele** dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della tassa non versata, con un minimo di 50 euro.
4. Le sanzioni previste per l'**omessa** ovvero per l'**infedele** dichiarazione sono **ridotte a un terzo** se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento della tassa, se dovuta, e della sanzione e degli interessi.
5. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

## **Articolo 41. Interessi**

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

## **Articolo 42. Rimborsi**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del vigente tasso legale, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## **Articolo 43. Importi minimi per la riscossione, recupero tributario e rimborsi**

1. Per quanto riguarda gli importi minimi della riscossione ordinaria, del recupero tributario e dei rimborsi si fa espresso rinvio a quanto contenuto nel Regolamento Generale delle Entrate vigente.

## **Articolo 44. Procedura presentazione reclami scritti e di rettifica degli importi addebitati**

1. L'utente può formulare in forma scritta il reclamo o la richiesta di rettifica degli importi addebitati.
2. Il reclamo o la richiesta di rettifica sono redatti su apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune o reso disponibile presso lo sportello fisico e deve contenere i seguenti campi:
  - a) Il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la richiesta,
  - b) I dati identificativi dell'utente, cognome e nome, codice fiscale o partita IVA, denominazione societaria e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
  - c) Il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
  - d) I dati identificativi dell'utenza: indirizzo, e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
  - e) Il servizio a cui si riferisce il reclamo: gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
  - f) Le coordinate bancarie/postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati;
3. E' fatta salva la possibilità per l'utente di presentare reclamo scritto o rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo di cui al comma 2, purchè la comunicazione contenga i campi obbligatori previsti nel comma 2) dal punto a) al punto f).

## **Articolo 45. Contenuti della risposta motivata ai reclami scritti, alle richieste scritte di informazioni e alle richieste di rettifica degli importi addebitati.**

1. Il Comune, in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti deve formulare in modo chiaro e comprensibile la risposta ai reclami scritti e alle richieste scritte di informazione o di rettifica degli importi addebitati alle seguenti scadenze:
  - a) Richiesta informazioni: entro trenta giorni lavorativi dalla data della richiesta;



- b) Reclamo scritto: entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione del reclamo;
  - c) Richiesta rettifica degli importi addebitati: entro 60 giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta.
2. La risposta, deve contenere una terminologia di uso comune, e deve contenere i seguenti elementi:
    - a) Il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;
    - b) Il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessari eventuali ulteriori chiarimenti;
  3. Con riferimento al reclamo scritto, oltre agli elementi di cui al comma 2, devono essere riportati:
    - a) La valutazione documentata effettuata dal Comune in qualità di gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti, rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normati applicati;
    - b) La descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive poste in essere dal gestore;
    - c) L'elenco della eventuale documentazione allegata.
  4. Con riferimento alla richiesta scritta degli importi addebitati, nella risposta deve essere riportato, oltre agli elementi di cui al comma 1, l'esito della verifica ed in particolare:
    - a) La valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
    - b) Il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
    - c) L'elenco della eventuale documentazione allegata.
  5. Il recapito della risposta è effettuato in via prioritaria mediante posta elettronica, qualora l'utente ne abbia dato indicazione nel proprio reclamo, ovvero nella richiesta scritta di informazioni e di rettifica degli importi addebitati.

#### **Articolo 46. Modalità e tempo di rettifica degli importi non dovuti.**

Qualora dalle verifiche eseguite a seguito della richiesta scritta di rettifica si evidenzia un credito a favore dell'utente, il Comune procede ad accreditare l'importo erroneamente addebitato, senza ulteriori richieste da parte dell'utente attraverso:

- a) la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
- b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto dello standard generale di cui all'articolo 53.1 del TQRIF;
- c) In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, lettera b), resta salva la facoltà dell'Ente di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro.
- d) Il tempo di rettifica degli importi non dovuti, pari a centoventi (120) giorni lavorativi, è il tempo intercorrente tra la data di ricevimento da parte del gestore della richiesta scritta di rettifica inviata dall'utente relativa ad un documento di riscossione già pagato o per il quale è stata richiesta la rateizzazione e la data di accredito della somma erroneamente addebitata.

#### **Articolo 47. Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento e contro il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno

1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

## **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 48. Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2023.

### **Articolo 49. Clausola di adeguamento**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### **Articolo 50. Disposizioni transitorie**

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.